

STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE ó OGGETTO - DURATA

ART. 1

E' costituita una Società per azioni con la denominazione:

**"INTERBRENNERO - INTERPORTO SERVIZI DOGANALI e INTERMODALI del
Brennero S.p.A." in sigla**
"INTERBRENNERO S.p.A."

La società indica la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle Imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma 2, del Codice Civile.

ART. 2

(Sede)

La sede legale della Società è nel Comune di Trento.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede nell'ambito del comune e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, ivi comprese le sedi secondarie.

Spetta all'Assemblea Straordinaria deliberare il trasferimento della sede in un Comune diverso.

ART. 3

(Oggetto)

La Società ha per oggetto le attività di realizzazione e gestione di centri interportuali con le relative infrastrutture e servizi, ivi compresa la gestione di aree di servizio e di distributori di carburanti e lubrificanti per autotrazione al servizio dell'attività interportuale, nonché attività di logistica, trasporto, trasporto merci conto terzi e spedizione, sia in Italia che all'Estero.

Essa potrà eseguire tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale; potrà inoltre assumere partecipazioni in altre Società che operano nel settore per integrare e completare l'attività dei centri, con possibilità di concedere garanzie e fidejussioni, a favore delle società partecipate, nonché costituire o partecipare alla costituzione di associazioni temporanee di impresa.

I seguenti atti della Società sono subordinati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 5, 7, 8 e 10 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, all'adozione del provvedimento dell'organo competente per ogni ente pubblico partecipante:

1. le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;
2. la trasformazione della società;
3. il trasferimento della sede sociale all'estero;
4. la revoca dello stato di liquidazione;
5. le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto della relativa partecipazione da parte di un'amministrazione pubblica;
6. l'alienazione o la costituzione di vincoli sulle partecipazioni sociali.

La quotazione di azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati. è subordinata all'adozione del provvedimento dell'organo competente per ogni ente pubblico controllante.

ART. 4

(Durata)

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

Detto termine potrà essere anticipato o prolungato con delibera assembleare.

SOCI

ART. 5

(Soci)

Il domicilio dei Soci, nei rapporti con la società o tra di loro, si intende a tutti gli effetti quello che risulta dal Libro dei Soci; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei Soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori a sensi dell'art. 2422.

ART. 6

(Recesso del socio)

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni (o quote di partecipazione) i Soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge e dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater.

Il diritto di recesso spetta comunque in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'Assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

ART. 7

(Capitale Sociale)

Il Capitale sociale è di Euro 13.818.933 (tredicimilioniottocentodiciottomilanovecentotrentatre) interamente versato, suddiviso in n. 4.606.311 (quattromilioni seicentoseimilatrecentoundici) azioni.

A ciascun socio sarà attribuito apposito certificato nominativo nel quale, oltre agli estremi identificativi della Società (denominazione, sede, capitale sociale, iscrizione al Registro Imprese) dovrà essere indicata la quota percentuale di partecipazione al capitale spettante al titolare del certificato medesimo. Il certificato dovrà essere sottoscritto da un Amministratore della società. Il certificato potrà essere trasferito, anche per garanzia, con le stesse modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge per la circolazione delle Azioni (e quindi anche per girata). Si applicano le disposizioni degli artt. 2357 e segg. del Codice Civile in tema di acquisto di azioni proprie.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede Straordinaria, potrà attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'Organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio. L'aumento del capitale non potrà essere eseguito fino a che i precedenti conferimenti non siano stati interamente liberati.

ART. 8
(Obbligazioni)

La Società può emettere obbligazioni al portatore e nominative, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

ASSEMBLEE

ART. 9
(Convocazione)

La nomina e le attività degli organi sono effettuate in osservanza della disciplina del Codice Civile e del presente Statuto nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo, comprese quelle di direttiva, di controllo e di indirizzo previste dalla disciplina provinciale vigente.

La composizione degli organi collegiali deve assicurare il rispetto dell'equilibrio di genere, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria a sensi di legge e deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche su domanda di tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in provincia di Trento ed in luoghi facilmente accessibili con i comuni mezzi meccanici.

L'Assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano l'Adige o il Trentino o il Corriere del Trentino almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione oppure con avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea mediante lettera raccomandata, ovvero a mezzo fax o posta elettronica al domicilio dei Soci o al numero risultante dal libro dei Soci con prova di ricevimento.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Inoltre potrà essere prevista una seconda ed eventuali ulteriori convocazioni, per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'Assemblea di seconda convocazione.

Sono tuttavia valide le riunioni assembleari tenute nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 2366, comma quarto, del Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti alla riunione.

La constatazione della legale costituzione dell'assemblea è fatta dal Presidente e, una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle sue deliberazioni non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti, verificatosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.

ART. 10
(Intervento)

Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto, iscritti al Libro soci o comprovanti il loro diritto in parola mediante l'esibizione di documento idoneo.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società.

ART. 11

(Rappresentanza)

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea. Valgono le previsioni dell'art. 2372 del Codice Civile.

ART. 12

(Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea Ordinaria di prima convocazione è costituita con tanti soci che rappresentino in proprio o per delega più della metà del capitale sociale e delibera sugli oggetti all'ordine del giorno con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la medesima maggioranza. Per la seconda convocazione valgono le norme di legge con delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 13

(Assemblea Straordinaria)

Le Assemblee Straordinarie sia di prima che di seconda convocazione sono costituite validamente con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega più della metà del capitale sociale. Esse deliberano sugli oggetti all'ordine del giorno con voto favorevole di tanti soci che rappresentino la medesima maggioranza, salve le eventuali maggiori percentuali emergenti dall'applicazione del secondo comma dell'art. 2368 e terzo comma dell'art. 2369 del Codice Civile.

ART. 14

(Presidenza)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, se nominato, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea a maggioranza dei presenti eleggerà il suo Presidente.

L'Assemblea designa un Segretario, la cui assistenza non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio.

ART. 15

(Modalità di verbalizzazione)

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei dati dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, se richieste dai soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'Ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

ART. 16

(Cariche sociali)

La nomina delle cariche sociali si esegue con le maggioranze di cui all'art. 12, comunque fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 17.

AMMINISTRAZIONE

ART. 17

(Organo di Amministrazione)

Ai sensi dell'art. 11 c. 2 del D. Lgs. 175/2016, l'organo amministrativo è costituito, di norma, da un Amministratore unico.

Qualora sia ammesso ai sensi dell'articolo 18 bis della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e per effetto della disciplina attuativa, la società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, denominati "Consiglieri" e, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.

L'Amministratore Unico, se nominato, svolge le funzioni statutarie del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dello stesso.

I componenti dell'organo di amministrazione durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi secondo quanto stabilito in sede di nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Essi sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione, nel rispetto, se del caso, della lista di appartenenza dell'amministratore cessato seguendo l'ordine di presentazione di quei candidati. I nuovi Consiglieri rimangono in carica per il periodo che sarebbe spettato ai Consiglieri da loro sostituiti. In caso di cessazione della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si provvede al rinnovo dell'intero Consiglio ai sensi dell'articolo 2386, comma 4, del Codice Civile.

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra uno dei suoi componenti, esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in ogni sua funzione o delega in caso di sua assenza o impedimento; al Vicepresidente non possono essere attribuiti deleghe o compensi connessi a tale carica a norma dell'articolo 11, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

I consiglieri saranno eletti dall'Assemblea Ordinaria sulla base di liste presentate da soci.

Ciascun socio o più soci in unione fra loro, la cui quota di partecipazione, singola o cumulata non sia inferiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, avranno facoltà di presentare una lista per la nomina del consiglio di amministrazione.

Ciascuna lista dovrà essere presentata alla società entro i sette giorni precedenti la data fissata per l'assemblea e dovrà contenere a pena di esclusione il nominativo e la generalità di tanti candidati, quanti sono i membri del consiglio di amministrazione da nominare, collocati nella lista con l'attribuzione del numero d'ordine crescente ed essere sottoscritta da ciascun socio presentatore.

Ciascuna lista deve contenere, a pena di esclusione, l'indicazione di candidati tale che sia rispettato l'equilibrio fra generi, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

I candidati non potranno essere inseriti in più di una lista, a pena di esclusione da tutte.

I soci presentatori di una lista che si presentino in assemblea ed intendano votare saranno tenuti, a pena di invalidità del voto, a votare la lista presentata. I soci che siano società collegate, controllanti o controllate di una società presentatrice di una lista che si presentino in assemblea ed intendano votare, saranno tenuti, a pena di invalidità del voto, a votare la lista presentata dal socio con il quale sussista relazione di controllo o collegamento.

Ciascun socio sarà chiamato a votare esclusivamente la lista prescelta, non è prevista l'attribuzione di voti personali di preferenza.

Dalla lista che abbia conseguito il maggior numero di voti saranno tratti, secondo l'ordine di presentazione dei candidati, numero due consiglieri, qualora debbano essere nominati tre, numero tre consiglieri, qualora debbano essere nominati quattro o cinque.

I restanti consiglieri saranno eletti con la seguente modalità: i voti conseguiti da ogni lista, diversa da quella che ha conseguito la maggioranza dei voti, saranno divisi per uno, due, tre, quattro, cinque, secondo il numero di consiglieri da eleggere e di candidati ed il relativo quoziente attribuito in ordine decrescente ai candidati della lista, secondo la loro collocazione nella lista stessa. Tutti i voti così ottenuti dai candidati delle liste saranno posti in un'unica graduatoria, saranno eletti i candidati che abbiano conseguito il quoziente maggiore.

Qualora risultino presentate solo due liste ed anche la seconda abbia conseguito voti, saranno eletti consiglieri i primi candidati elencati nella seconda lista, senza necessità di procedere all'attribuzione dei quozienti, ferma la nomina dei candidati della lista che avrà presso più voti, con le modalità sopra dettate.

Qualora risulti presentata una sola lista o nessuna lista, l'intero consiglio di amministrazione sarà eletto dall'assemblea con ordinaria espressione di voto a maggioranza, nel primo caso valendo la lista quale presentazione di candidature per l'assemblea, nel secondo caso in base alle candidature che emergessero nel corso dell'assemblea.

Qualora la composizione dell'organo collegiale che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra generi, gli ultimi della graduatoria, del genere più rappresentato, che risulterebbero eletti sulla base delle regole sopra citate, dovranno essere sostituiti, nella misura necessaria ad ottemperare al requisito di legge, dai candidati della stessa lista appartenenti al genere meno rappresentato immediatamente successivi nella graduatoria di cui al comma 11 di questo articolo.

In mancanza di candidati del genere meno rappresentato, all'interno della lista cui spetterebbe la nomina, la sostituzione avverrà con il candidato del genere meno rappresentato di altra lista che risulti immediatamente successivo nella graduatoria di cui al comma 11 di questo articolo.

Ove, per qualsiasi ragione, gli amministratori non vengano in tutto o in parte nominati con il procedimento di cui ai precedenti commi, l'assemblea vi provvede, deliberando con le maggioranze di legge, nel rispetto dei requisiti di legge e statuto in materia di composizione del consiglio di amministrazione.

Per la nomina e la designazione degli amministratori di spettanza della Provincia Autonoma di Trento si applica la specifica normativa anche di livello provinciale, nel rispetto sia dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n.1, sia della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10. Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Oltre che nei casi di cui all'articolo 2382 del Codice Civile non può essere nominato amministratore e se nominato decade:

1) colui che abbia riportato condanna definitiva per delitti di cui alle lettere a), b), c) e d), o al quale sia stata applicata una misura di prevenzione di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

2) il dipendente dell'Amministrazione pubblica che detiene il controllo od esercita la vigilanza sulla società.

Si applica la sospensione di diritto dalla carica secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 bis e 4 quater, per l'amministratore nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'articolo 15, comma 1, della stessa legge 19 marzo 1990, n. 55.

Costituisce causa ostativa alla nomina ed altresì causa di decadenza anche l'emaneazione della sentenza di patteggiamento prevista dall'articolo 444, comma 2, del Codice di Procedura Penale.

Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione della carica o la decadenza dall'ufficio.

Fatte salve le responsabilità previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché l'eventuale azione ex articolo 2392 del Codice Civile per i danni cagionati alla società, si applicano a carico degli amministratori che non abbiano adottato le misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione in base alla legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, le sanzioni previste in sede di autodeterminazione nell'ambito del sistema disciplinare ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

ART. 18

(Cariche)

Nella sua prima adunanza, e qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente e un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 19

(Compensi)

L'Assemblea determina preventivamente il compenso da corrispondersi ai componenti dell'Organo di Amministrazione, l'ammontare del gettone di presenza, nonché l'ammontare complessivo dei compensi comprensivi di quelli eventualmente attribuiti per deleghe.

Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

È fatto divieto di corrispondere ai componenti dell'organo di amministrazione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato. L'Assemblea determina le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'organo di amministrazione per l'esercizio delle loro funzioni.

ART. 20

(Riunioni e Delibere del Consiglio)

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno 3 dei suoi membri o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione deve avvenire con avviso raccomandato o telegramma, telefax o posta elettronica, tramite che garantisca prova di ricevimento, inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 2 (due) giorni.

In difetto di tale formalità il Consiglio delibera con la presenza di tutti i consiglieri e dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare i documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.

In mancanza di entrambi dal consigliere più anziano.

Decade dalla carica di amministratore chi non partecipi, senza giustificazione, a due riunioni del Consiglio nel corso del medesimo esercizio sociale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 21

(Poteri)

L'Organo amministrativo ha tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.

Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, necessari o strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione degli atti che la legge e lo statuto riservano espressamente all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'amministrazione della Società, tiene conto delle disposizioni normative emanate dalla Provincia Autonoma di Trento in materia di indirizzo e coordinamento delle attività delle società di capitali dalla stessa controllate e delle relative direttive e disposizioni attuative vigenti, in conformità agli articoli 2497 e ss. del Codice Civile. La Società, in particolare, sulla base delle predette direttive, si dota di strumenti di programmazione e di reporting, a corredo dei quali il Collegio Sindacale redige apposita relazione.

ART. 22

(Deleghe e Procure)

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, determinando i limiti della delega; non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire incarichi speciali in determinati ambiti ai propri componenti, senza riconoscimento di deleghe e compensi connessi a tali incarichi.

Il Consiglio di Amministrazione infine può nominare direttori, nonché procuratori e mandatari in genere per determinate categorie di atti, determinandone contemporaneamente le mansioni di ciascuno.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge.

FIRMA SOCIALE - RAPPRESENTANZA

ART. 23

La firma sociale spetta singolarmente all'Amministratore unico ovvero al Presidente per l'esecuzione di tutte le deliberazioni prese dagli organi competenti e, in sua vece, al Vice Presidente.

La firma del Vice Presidente costituisce di per sé stessa la prova, nei confronti di terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La firma sociale può essere attribuita pure a dipendenti designati dal Consiglio di Amministrazione, che ne indicherà limiti e modalità.

All'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza legale della Società. Egli rappresenta inoltre la Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione o cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti e di abbandonarle o concordarne la chiusura.

Qualora il Consiglio di Amministrazione affidi talune sue attribuzioni a un Consigliere Delegato, questi rappresenta la Società ed ha la firma degli atti nell'ambito delle mansioni e delle facoltà attribuite.

ORGANI DI CONTROLLO

ART. 24

(Definizione)

E' previsto come organo di controllo il Collegio Sindacale, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'Assemblea determina altresì i compensi e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'organo di controllo per l'esercizio delle loro funzioni.

Le caratteristiche ed i requisiti dei componenti il Collegio, nonché altre eventuali modalità di percorso, saranno consequenziali alla scelta effettuata.

L'Organismo di Vigilanza, previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, può essere monocratico o collegiale ed è nominato dall'Assemblea dei Soci per 3 (tre) esercizi nel rispetto dell'equilibrio fra generi. I componenti durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rinominabili. Ai membri dell'Organismo di Vigilanza, spetta un compenso che deve essere deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina. Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia. La funzione di Organismo di Vigilanza non può essere affidata all'Organo di Controllo.

ART. 25

(Composizione del Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I Sindaci sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di equilibrio tra i generi. I Sindaci sono eletti a maggioranza dall'Assemblea, che provvede altresì alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Ai membri del Collegio Sindacale si applicano le cause ostative alla nomina, di decadenza e di sospensione previste per gli amministratori con riferimento all'applicazione della legge 19 marzo 1990, n. 55. Per la nomina e la designazione dei membri del Collegio Sindacale si

applica la specifica normativa anche di livello provinciale, nel rispetto dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

L'Assemblea determina preventivamente il compenso da corrispondersi al Collegio Sindacale ed eventualmente l'ammontare del gettone di presenza.

Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

È fatto divieto di corrispondere ai componenti il Collegio sindacale gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

REVISIONE LEGALE

Art. 25 BIS

(Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti verrà affidata ad un revisore legale dei conti ovvero ad una Società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

L'incarico al revisore legale dei conti o alla Società di revisione è conferito dall'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, e ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'Assemblea determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico.

BILANCIO ED UTILI

ART. 26

(Esercizio sociale)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del Bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella Nota Integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

ART. 27

(Destinazione utili)

Dagli utili netti risultanti dal Bilancio viene dedotto il 5% (cinque per cento)

da assegnare alla Riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Valgono le ulteriori norme dell'art. 2430 del Codice Civile.

L'Assemblea provvederà altresì alla costituzione di una Riserva Statutaria, imputando il 50% (cinquanta per cento) dei residui utili annuali, dopo l'assegnazione alla Riserva legale ed alla copertura di eventuali perdite pregresse, allo scopo di favorire un autofinanziamento per investimenti produttivi. L'eventuale e successiva delibera assembleare di distribuzione di utili ai soci avverrà in proporzione alla partecipazione al capitale sociale.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 28

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori, saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 29

(Collegio arbitrale)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, nonché tutte le controversie promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno devolute alla cognizione di un

collegio composto da n. 3 arbitri, tutti nominati dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine indicato, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto, ai sensi degli artt. da 34 e 37 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e, per quanto ivi non previsto, degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile, e l'arbitrato avrà natura rituale.

L'arbitrato avrà sede in Trento.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 30

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile in materia di Società per azioni ed alle altre leggi speciali in materia, vigenti all'atto dell'applicazione.

Trento, 23.04.2018